

STUDIO LEGALE AVV. AURORA ROSARIA LOPRETE

VIA CONTI DI LORITELLO N. 7/C - 88100 CATANZARO

rosaria.loprete@avvocaticatanzaro.legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEDE DI PALERMO**

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per:

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA APS (codice fiscale: 03890800372), associazione di protezione ambientale iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Repubblica Italiana con Determina della Regione Piemonte (DD 2030/A1419A/2022), con sede in Torino (Italia), Via Pastrengo 13, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Prof. Mauro Furlani;

LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONISTA ETS (codice fiscale: 80145210151, associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Repubblica Italiana con Determina 842/2023 della Città Metropolitana di Milano, con sede legale in Milano (Italia), 20137, via Luigi de Andreis 13, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Gian Marco Prampolini;

rappresentate e difese, giusta procura speciali allegate alla busta telematica contenente il presente atto, anche disgiuntamente, dagli avvocati Aurora Rosaria Loprete (C.F.: LPRRRS73S68B085U - rosaria.loprete@avvocaticatanzaro.legalmail.it), Mariachiara Giovinazzo (C.F.: GVMCH94E63C710S - mariachiara.giovinazzo@pec.it) e Luca D'Agostino (C.F.: DGLCU91R04H926P - lucadagostino@ordineavvocatiroma.org); associazioni domiciliate presso lo Studio dell'Avv. **Aurora Rosaria Loprete** in Catanzaro (CZ), 88100, via Conti di Loritello n. 7/C e presso la PEC: rosaria.loprete@avvocaticatanzaro.legalmail.it, luogo eletto per ricevere le comunicazioni di rito relative al procedimento; Fax 0645427379 Tel. 3404939856;

- ricorrenti -

Contro:

REGIONE SICILIA, in persona del Presidente della Regione *pro tempore*, con sede legale in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliata PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliata PEC:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente -

e nei confronti di:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (c.f. 97015310580), in persona del legale rappresentante pro tempore; con sede in Roma, 00198, Via Garigliano 57, e domicilio digitale alla seguente PEC: fidc@pec.it

- Controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI ALTRA MISURA CAUTELARE

del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026, a firma dell'Assessore On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, recante l'approvazione del "Calendario Venatorio 2026-2027" della Regione Siciliana (**doc. 1**) e dei relativi allegati (**doc. 2**), pubblicato sul sito web istituzionale in pari data e, per estratto, sulla GURS, non notificato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente o conseguente, ivi compresi i verbali del Comitato Regionale Faunistico Venatorio delle sedute del 19/03/2026 e del 20/05/2026.

FATTO

§ 1. Con Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21 maggio 2026, l'Assessore regionale per l'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha emanato il Calendario Venatorio per la stagione 2026-2027.

L'atto gravato, pur richiamando formalmente in premessa l'acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 20567 del 16/04/2026, nonché il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale prot. n. 194090 del 24/04/2026, si è discostato ampiamente dalle stringenti indicazioni scientifiche fornite dall'Istituto (**doc. 3**).

§ 2. In particolare, il calendario ha previsto l'apertura anticipata dell'attività venatoria (c.d. preapertura) rispetto alla terza domenica di settembre e ha omesso di recepire la moratoria totale e i limiti di prelievo prescritti per le specie in stato di conservazione sfavorevole (es. *Streptopelia turtur* - Tortora selvatica, e *Alauda arvensis* - Allodola).

Le Associazioni odierne ricorrenti, da sempre attive sul territorio nella tutela della biodiversità e della fauna omeoterma, ravvisando la palese illegittimità del provvedimento e il grave, imminente pericolo per il patrimonio faunistico protetto, ricorrono a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, affidando il gravame ai seguenti motivi di

DIRITTO

§ 3. In punto di diritto occorre premettere alcune brevi considerazioni a supporto della legittimazione a ricorrere e sull'interesse delle ricorrenti a richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.

La Federazione Nazionale Pro Natura ETS-APS, di seguito anche soltanto "Pro Natura" è un'associazione ambientalista nazionale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987, nonché ente del Terzo settore e associazione di promozione sociale stabilmente preordinata alla tutela dell'ambiente, della natura, degli ecosistemi, della biodiversità e della fauna selvatica (atto costitutivo e statuto, doc. 4 e doc. 5; iscrizione al RUNTS, doc. 6), che di recente ha ottenuto anche il riconoscimento della personalità giuridica (doc. 7).

La legittimazione processuale di Pro Natura discende, anzitutto, direttamente dal combinato disposto degli artt. 13 e 18, comma 5, della legge n. 349/1986, che attribuisce alle associazioni di protezione ambientale individuate con decreto ministeriale la facoltà di intervenire nei giudizi per danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi incidenti sull'ambiente.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che, per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, la legittimazione ad agire costituisce effetto diretto del riconoscimento legislativo e amministrativo.

§ 4. Pur applicando i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di enti esponenziali portatori di interessi collettivi, la posizione di Pro Natura soddisfa integralmente tutti i requisiti richiesti ai fini della legittimazione processuale. Come affermato dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 6/2020), gli enti associativi esponenziali, ove iscritti negli speciali elenchi previsti dalla legge ovvero comunque in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati a esperire l'azione generale di

annullamento dinanzi al giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi collettivi riferibili a determinate comunità o categorie.

Nel caso di specie ricorrono, in modo particolarmente evidente, tutti gli indici sintomatici della concreta rappresentatività dell'ente. Pro Natura persegue, in via statutaria e non occasionale, finalità direttamente coincidenti con l'interesse leso dagli atti impugnati, essendo la sua attività istituzionale rivolta alla protezione della natura, alla conservazione della fauna selvatica, alla tutela degli habitat, degli ecosistemi e della biodiversità.

La Federazione, fondata ufficialmente nel 1970 e radicata nella precedente esperienza del Movimento Italiano Protezione della Natura, presenta inoltre una struttura stabile, permanente e non occasionale, essendo un'associazione di secondo livello alla quale aderiscono numerose associazioni e organizzazioni operanti nel campo della tutela ambientale e della conservazione della natura.

La rappresentatività di Pro Natura è ulteriormente comprovata dal ruolo storicamente svolto nel panorama nazionale e internazionale della protezione ambientale. La Federazione è stata tra i membri fondatori dell'IUCN – Unione Internazionale per la Conservazione della Natura – aderisce all'European Environmental Bureau, partecipa o ha partecipato a organismi consultivi e tecnici in materia ambientale, faunistica e venatoria, quali le Consulte regionali e provinciali per la tutela della fauna e l'esercizio venatorio, il Comitato Tecnico Venatorio Nazionale, la Consulta per la Difesa del Mare, il Consiglio Nazionale dell'Ambiente, il Comitato Parchi Nazionali Italiani.

La sua attività si traduce in una costante azione tecnico-scientifica, divulgativa, consultiva e gestionale, anche mediante la cura di aree naturali protette e zone umide di particolare pregio ecologico.

§ 5. Sussiste altresì il necessario collegamento tra l'interesse collettivo fatto valere e l'ambito territoriale inciso dal provvedimento impugnato. Pro Natura, pur essendo federazione nazionale, opera anche nel territorio della Regione Siciliana attraverso le associazioni e articolazioni affiliate ivi presenti, tra cui l'Associazione Pro Capo Feto, con sede in Mazara del Vallo; Ente Fauna Siciliana, con sede in Noto; Natura Sicula ONLUS, con sede in Siracusa; Pro Natura Catania e Ragusa, con sede in Catania; Pro Natura Messina, con sede in Messina; Royal Wolf Rangers della Sicilia, con sede in Ragusa.

La rete associativa dimostra il radicamento concreto e attuale della Federazione nel territorio regionale interessato dagli effetti del calendario venatorio impugnato, nonché

la sua stabile capacità di rappresentare, anche in Sicilia, l'interesse collettivo alla tutela della fauna selvatica, degli habitat naturali e dell'equilibrio ecosistemico.

L'interesse fatto valere nel presente giudizio presenta, inoltre, i caratteri della concretezza, attualità e differenziazione. Il calendario venatorio regionale disciplina direttamente l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio siciliano, individuando specie cacciabili, periodi di prelievo, limiti, modalità e condizioni dell'attività di caccia.

Esso incide, pertanto, in modo immediato sull'interesse alla conservazione della fauna selvatica, bene ambientale primario e patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legge n. 157/1992, nonché sull'interesse istituzionalmente perseguito da Pro Natura alla tutela degli equilibri naturali e della biodiversità.

§6. Per quanto concerna la posizione di LEAL Lega Antivivisezionista ETS (di seguito, per brevità, LEAL) si rappresenta che esso è costituito come ente del terzo settore, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando su tutto il territorio nazionale per la tutela degli animali (atto costitutivo e Statuto, **doc. 8** e **doc. 9**; iscrizione al RUNTS, **doc. 10**).

L'Associazione si distingue per l'impegno costante e documentato nella difesa degli animali, anche delle specie selvatiche protette, attraverso l'esercizio di azioni giudiziarie e la promozione di una cultura giuridica orientata al riconoscimento dei diritti degli animali. L'Associazione si avvale delle prerogative riconosciute agli enti legittimati ad agire per la tutela degli interessi collettivi e diffusi in materia ambientale, intervenendo anche in giudizio nei casi in cui condotte, atti o provvedimenti possano compromettere la sopravvivenza di specie protette o ledere il principio di precauzione.

L'interesse di LEAL ad intervenire nel presente giudizio è diretto e concreto, trovando fondamento sia nelle finalità statutarie che nell'attività continuativa svolta in difesa della fauna selvatica. È nota l'attività giudiziaria svolta dalla medesima associazione in tema di

tutela del benessere animale. Risulta poi di dominio pubblico l'attività svolta dalla Leal presso vari Tar d'Italia anche in materia di calendari venatori.

Da ultimo il ricorso dinanzi il Tar del Piemonte contro il Calendario venatorio della Regione Piemonte per gli anni 2024/2025 con ottimi risultati.

Nello specifico, la Leal ha condotto ed intrapreso azioni giudiziarie anche in materia di grandi carnivori (orsi lupi), dinanzi il tar di Trento e di Bolzano.

La medesima associazione di rappresentatività pure sul territorio Siciliano avendo una sezione proprio a Palermo

* * *

§ 7. L'annullamento degli atti impugnati è idoneo ad arrecare alle ricorrenti un'utilità concreta e attuale, consistendo nella rimozione di una disciplina venatoria ritenuta illegittima e pregiudizievole per la fauna selvatica e per gli ecosistemi regionali, nonché nel ripristino della legalità amministrativa in una materia connotata da elevata rilevanza ambientale e da specifici vincoli derivanti dalla normativa nazionale ed eurounitaria.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti chiedono l'annullamento del calendario venatorio *de quo* per i seguenti,

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Violazione dei principi di pianificazione faunistico-venatoria - Difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento. Illegittimità del calendario venatorio regionale adottato in assenza di un piano faunistico-venatorio aggiornato (piano fermo al 2018).

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 qualifica la fauna selvatica omeoterma come "patrimonio indisponibile dello Stato" e ne affida la tutela alle Regioni e alle Province autonome, le quali devono esercitare tale funzione nel rispetto dei principi di conservazione e gestione razionale delle popolazioni faunistiche.

In questo quadro, gli articoli 9 e 10 della medesima legge delineano un sistema fondato sulla pianificazione faunistico-venatoria preventiva e programmata dell'intero territorio agro-silvo-pastorale nazionale. L'articolo 9 attribuisce alle Regioni funzioni di "programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria",

nonché compiti di orientamento, controllo e poteri sostitutivi, mentre alle Province spettano funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna.

L'articolo 10, comma 1, l. n. 157/1992, dispone che "tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria", finalizzata, per le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie, e, per le altre specie, al conseguimento e alla conservazione della densità ottimale mediante riqualificazione delle risorse ambientali e regolamentazione del prelievo venatorio.

La stessa norma prevede che la pianificazione sia attuata attraverso piani faunistico-venatori regionali e provinciali, che devono costituire il quadro conoscitivo, programmatico e vincolante entro il quale la Regione può legittimamente autorizzare e disciplinare l'attività venatoria mediante i calendari venatori annuali.

Ne discende che il calendario venatorio non è un atto autonomo, ma un atto di gestione annuale che deve necessariamente poggiare su un piano faunistico-venatorio aggiornato, fondato su dati recenti circa consistenza, distribuzione e dinamica delle popolazioni faunistiche, nonché sulle esigenze di conservazione e riequilibrio ecologico. L'aggiornamento del piano non ha carattere meramente formale, ma costituisce presupposto sostanziale per la legittimità di ogni successivo calendario venatorio.

L'articolo 9, comma 1, l. n. 157/1992 stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, controllo e poteri sostitutivi, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna.

Ne consegue che la responsabilità primaria in ordine all'adozione e all'aggiornamento del piano faunistico-venatorio regionale grava sulla Regione, che deve assicurare una pianificazione coerente, aggiornata e basata su dati scientifici idonei, costituendo tale pianificazione il presupposto necessario per la successiva attività regolatoria annuale tramite i calendari venatori.

La stessa disciplina statale evidenzia, inoltre, che il piano faunistico-venatorio non è un atto isolato, ma parte di un sistema di programmazione che deve essere costantemente verificato e, se necessario, aggiornato, proprio in funzione dell'evoluzione delle popolazioni faunistiche e delle condizioni ambientali, in coerenza con l'obiettivo di conseguire e mantenere la «densità ottimale» delle specie.

Nel caso di specie, la Regione Siciliana ha adottato il calendario venatorio impugnato sulla base di un piano faunistico-venatorio regionale fermo al 2018, mai aggiornato né

sostituito, nonostante il trascorrere di più annualità venatorie e le verosimili modifiche intervenute nella consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche, nonché nelle condizioni ambientali e territoriali.

Un piano risalente al 2018, privo di aggiornamenti, non è idoneo a svolgere la funzione programmatica e conoscitiva che l'articolo 10 l. n. 157/1992 attribuisce alla pianificazione faunistico-venatoria, in quanto non può più garantire: la corretta individuazione delle densità ottimali delle specie cacciabili; la corretta valutazione dell'impatto del prelievo venatorio sulle popolazioni faunistiche; l'adeguato bilanciamento tra esigenze di conservazione e interessi venatori; la coerenza con eventuali mutamenti normativi, ambientali o faunistici intervenuti dopo il 2018.

L'adozione di un calendario venatorio annuale in assenza di un piano aggiornato integra, pertanto, violazione degli articoli 1, 9 e 10 l. n. 157/1992, in quanto la Regione esercita il potere di regolamentare il prelievo venatorio senza il necessario supporto programmatico e conoscitivo imposto dalla normativa statale a tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile. 7

Sul piano dell'eccesso di potere, la mancata adozione/aggiornamento del piano determina:

-difetto assoluto di presupposto, poiché l'atto di gestione annuale (calendario venatorio) è emanato in assenza del presupposto pianificatorio aggiornato che ne costituisce la base logico-giuridica;

-difetto di istruttoria, poiché la Regione omette di acquisire e valutare dati aggiornati sulle popolazioni faunistiche e sulle condizioni ambientali, limitandosi a fondarsi su un quadro risalente e non più attuale;

-illogicità manifesta e sviamento, in quanto l'interesse pubblico primario di tutela della fauna viene sacrificato a favore della mera continuità dell'attività venatoria, senza il necessario vaglio aggiornato della sostenibilità del prelievo.

La centralità del piano faunistico-venatorio nel sistema delineato dalla l. n. 157/1992 è confermata anche dalla disciplina, di recente modificata, relativa all'impugnazione dei calendari venatori, che prevede un termine specifico di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, e l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo.

In particolare, l'articolo 1, comma 551, della legge n. 207/2024 ha modificato l'articolo 18 l. n. 157/1992, prevedendo espressamente che, in caso di proposizione di domanda

cautelare contro il calendario venatorio, si applica il terzo comma dell'articolo 119 c.p.a., con fissazione accelerata dell'udienza di merito.

Tale disciplina processuale speciale conferma che il calendario venatorio è un atto di particolare rilievo, strettamente connesso alla corretta applicazione dei principi di pianificazione faunistico-venatoria e alla tutela effettiva della fauna selvatica. La mancanza di un piano aggiornato incide dunque direttamente sulla legittimità del calendario, rendendo particolarmente grave il vizio di violazione degli articoli 1, 9 e 10 l. n. 157/1992.

* * *

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 19 della Legge Regionale siciliana 1 settembre 1997, n. 33. Violazione della direttiva 2009/147/ce (direttiva "Uccelli") e dei criteri del *key concepts document* (KCD) aggiornato al 2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione in ordine allo scostamento dal parere obbligatorio ISPRA.

II.1. Il provvedimento impugnato è viziato nella parte in cui dispone l'anticipazione della stagione venatoria (c.d. preapertura) al mese di settembre prima della terza domenica del mese, in aperto contrasto con le raccomandazioni tecnico-scientifiche espresse dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota prot. 20567/2026.

Come evidenziato dall'Istituto Superiore, la Sicilia rappresenta uno snodo geografico cruciale (c.d. *flyway*) per le rotte di migrazione degli uccelli veleggiatori e dei rapaci diretti verso l'Africa, soprattutto nel mese di settembre. L'apertura anticipata della caccia determina un gravissimo disturbo antropico in una fase delicatissima del ciclo biologico della fauna, ostacolando la sosta e il ristoro degli esemplari.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale non ha fornito alcuna motivazione tecnico-scientifica rafforzata idonea a superare il parere dell'ISPRA. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, l'organo regionale, pur non essendo formalmente vincolato all'adozione in toto delle prescrizioni ISPRA, può discostarsene soltanto laddove offra un'istruttoria alternativa di pari o superiore livello scientifico. Nel caso di specie, la Regione si è limitata a recepire acriticamente le istanze del mondo venatorio emerse nelle sedute del Comitato Regionale Faunistico Venatorio, in totale carenza di motivazione.

II.2. In tal senso si è espressa in modo particolarmente chiaro la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, nell'economia della disciplina di settore, la funzione consultiva attribuita all'ISPRA assume rilievo centrale, poiché è diretta a individuare standard minimi e uniformi di protezione ambientale, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Il parere dell'Istituto, pur non essendo sempre formalmente vincolante, costituisce dunque un apporto tecnico-scientifico qualificato, il cui superamento richiede una motivazione puntuale, rigorosa e fondata su dati obiettivi.

La Regione, ove intenda discostarsi dalle indicazioni prudenziali formulate da ISPRA, è conseguentemente onerata di dimostrare, con propri dati e con un'istruttoria scientificamente attendibile, la sussistenza di specifiche condizioni territoriali idonee a giustificare la diversa scelta amministrativa. Come affermato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3852) il dissenso regionale può ritenersi legittimo soltanto ove faccia emergere *«le peculiarità dello specifico territorio di riferimento»* sulla base di un affidabile monitoraggio delle singole specie ovvero di dati tratti da organismi scientifici accreditati e obiettivamente verificabili.

II.3. La medesima pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3852) ha inoltre chiarito, con specifico riferimento alla preapertura e all'apertura della caccia prima del 1° ottobre (in quella sede si discuteva delle seguenti specie: *Colombaccio, Quaglia, Fagiano e Allodola*), che l'esigenza posta a fondamento del parere ISPRA assume rilievo nell'ambito della disciplina eurounitaria sulla conservazione degli uccelli selvatici, essendo diretta ad assicurare un'efficace protezione delle singole specie di avifauna.

La Regione, pertanto, non può limitarsi a contestare in modo assertivo l'impostazione prudenziale dell'Istituto, ma deve fornire allegazioni puntuali, riferite allo specifico territorio regionale, idonee a neutralizzare i rischi evidenziati da ISPRA, compresi quelli di incompleto sviluppo degli ultimi nati, confusione tra specie cacciabili e non cacciabili, nonché perturbazione delle specie presenti nei medesimi habitat.

Il Consiglio di Stato ha altresì escluso che tali rischi possano essere superati mediante il mero richiamo alla formazione o all'esperienza dei cacciatori, trattandosi di fattori non decisivi e comunque insufficienti a governare variabili ulteriori, quali la somiglianza tra specie, le condizioni di visibilità, la conformazione dei luoghi, l'habitat, le condizioni climatiche e le modalità concrete di esercizio della caccia. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'Amministrazione regionale è tenuta a fornire una motivazione effettiva e tecnicamente verificabile, non potendo degradare il parere ISPRA a mero adempimento formale.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente l'illegittimità del calendario venatorio impugnato nella parte in cui ha autorizzato la preapertura della caccia prima della terza domenica di settembre.

II.4. La Regione Siciliana, infatti, non ha opposto alle indicazioni ISPRA alcuna istruttoria alternativa di pari livello scientifico, né ha allegato dati territoriali specifici, aggiornati e verificabili idonei a dimostrare che, nel territorio siciliano, l'anticipazione dell'attività venatoria non determini pregiudizio per l'avifauna migratrice, per le specie ancora in fase biologica sensibile e per gli equilibri ecosistemici interessati dalle rotte di migrazione.

Al contrario, l'Amministrazione si è limitata a recepire valutazioni di opportunità e istanze provenienti dal mondo venatorio, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni tecnico-scientifiche espresse dall'Istituto. Ne consegue che lo scostamento dal parere ISPRA si appalesa privo della necessaria motivazione rafforzata e integra, al contempo, violazione dell'art. 18 della legge n. 157/1992, dell'art. 19 della legge regionale siciliana n. 33/1997, della direttiva 2009/147/CE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa.

* * *

III. Violazione dei principi di precauzione e di tutela della biodiversità. Illegittimità in ordine alla mancata previsione della moratoria di prelievo per la fauna in stato di conservazione sfavorevole in particolare la *Streptopelia Turtur* - Tortora selvatica.

III.1. Il Calendario Venatorio impugnato non ha recepito l'obbligo di moratoria temporanea del prelievo venatorio per la popolazione di Tortora selvatica (*Streptopelia Turtur*) afferente alla flyway centro-orientale, che include il territorio siciliano.

I dati scientifici più aggiornati del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), richiamati formalmente dall'Istruttoria ISPRA, dimostrano inequivocabilmente che, mentre la flyway occidentale ha beneficiato del bando triennale registrando una ripresa demografica, la popolazione centro-orientale ha toccato il minimo storico nel 2024, evidenziando un trend "in declino moderato".

L'assenza di un efficace sistema di monitoraggio in tempo reale (c.d. carniere digitale) e la drastica carenza di controlli sul territorio da parte del personale di vigilanza venatoria regionale aggravano la vulnerabilità della specie, rendendo il prelievo del tutto insostenibile.

III.2. La particolare vulnerabilità della specie risulta confermata da un quadro scientifico europeo univoco e convergente. BirdLife International qualifica la Tortora selvatica come

specie in stato di conservazione “Vulnerable”, evidenziando che essa ha subito uno dei più significativi declini registrati in Europa e che le principali pressioni antropiche sono costituite dalla perdita e degradazione degli habitat agricoli, dall’intensificazione delle pratiche colturali, dal prelievo venatorio e dall’uccisione illegale (Cfr. BirdLife International, “A brighter future for the European Turtle-dove?”, 18 luglio 2024, disponibile al seguente link: <https://www.birdlife.org/news/2024/07/18/a-brighter-future-for-the-european-turtle-dove/>).

Ancora più significativo, ai fini del presente giudizio, è il dato relativo alla distinzione tra flyway occidentale e flyway centro-orientale. Il Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), nell’ambito del meccanismo europeo di Adaptive Harvest Management, ha rilevato che le restrizioni venatorie e la moratoria applicate nella flyway occidentale hanno prodotto segnali di recupero della popolazione, mentre nella flyway centro-orientale la popolazione continua a diminuire

Lo stesso PECBMS evidenzia che, nella flyway occidentale, l’indice di popolazione è cresciuto negli anni successivi alla sospensione del prelievo, mentre nella flyway centro-orientale l’indice risulta persistentemente decrescente, verosimilmente anche in ragione della mancata o solo parziale applicazione delle misure di riduzione del prelievo venatorio da parte degli Stati interessati: cfr. PECBMS, “PECBMS’s contribution to the Turtle Dove protection”, 14 giugno 2024, disponibile al seguente link: <https://pecbms.info/pecbmss-contribution-to-the-turtle-dove-protection/>.

Tali conclusioni sono state ulteriormente precisate nel documento tecnico predisposto nell’ambito del Turtle Dove Adaptive Harvest Management mechanism per la flyway centro-orientale. Nel “March 2024 Technical update – Central-Eastern flyway”, elaborato nel quadro del contratto di servizio della Commissione europea “Supporting the recovery of bird species of Annex II of the Birds Directive in non-secure conservation status”, si legge che i dati PECBMS aggiornati al periodo 2000-2023 mostrano un declino continuo della popolazione nidificante di Tortora selvatica nella flyway centro-orientale tra il 2003 e il 2023, con il raggiungimento, nella primavera 2023, del livello più basso dell’intera serie storica, pari a circa 0,56 milioni di coppie nidificanti. Il medesimo documento stima una perdita complessiva di circa 0,48 milioni di coppie nidificanti, corrispondente al 46% della popolazione rispetto al 2003, e rileva che il trend decennale della flyway centro-orientale è peggiorato da “stabile” a “moderate decline”, in senso opposto rispetto alla flyway occidentale, dove il trend è migliorato dopo l’introduzione della moratoria: cfr. “Turtle Dove Adaptive Harvest Management mechanism – March 2024 Technical update – Central-Eastern flyway”, disponibile al seguente link: https://www.moi.gov.cy/moi/Wildlife/wildlife_new.nsf/0/EBC671B47E641564C2258B08003FD720/%24file/TFRB%2024-04-07%20TD%20AHM%20update%20-%20CE%20flyway%20%281%29.pdf.

Il successivo aggiornamento tecnico del marzo 2025 conferma, in termini ancora più netti, la perdurante criticità della flyway centro-orientale. Nel documento “TFRB 25-03-02 – March 2025 annual review Turtle Dove AHMM – Management scenarios and technical recommendation”, il consorzio scientifico incaricato nell’ambito del meccanismo europeo di gestione adattativa ha rilevato che, per la flyway centro-orientale, le condizioni stabilite per mantenere o riaprire il prelievo venatorio non risultano soddisfatte. In particolare, il documento evidenzia che i nuovi dati PECBMS confermano la prosecuzione del declino e il peggioramento dello stato della popolazione, la quale nel 2024 avrebbe raggiunto il livello più basso dell’intera serie storica, dopo una riduzione del 46% dal 2005. Sulla base di tale quadro, la raccomandazione tecnica formulata per la flyway centro-orientale è quella di mantenere e rendere effettivo il prelievo zero, sino a quando non siano dimostrati: un incremento della popolazione per almeno due anni secondo l’indice PECBMS; la disponibilità di dati demografici specifici di flyway idonei a fondare un modello di popolazione attendibile; nonché l’esistenza di sistemi regolatori, di controllo e di enforcement credibili al momento dell’eventuale

riapertura del prelievo: cfr. “TFRB 25-03-02 – March 2025 annual review Turtle Dove AHMM – Management scenarios and technical recommendation”, disponibile al seguente link: <https://www.operationturtledove.org/wp-content/uploads/2025/03/TFRB-25-03-02-Technical-recommendation-2025.pdf>.

III.3. Il dato scientifico europeo assume, nel caso siciliano, un rilievo dirimente. La Sicilia, infatti, ricade nella flyway centro-orientale della Tortora selvatica, ossia proprio nell’unità di gestione per la quale gli organismi tecnici europei hanno registrato il quadro più critico e hanno raccomandato il mantenimento del prelievo zero.

L’inserimento della specie tra quelle cacciabili nel calendario venatorio regionale 2026-2027 si pone pertanto in contrasto frontale con le risultanze scientifiche più aggiornate e con l’approccio di gestione adattativa elaborato a livello europeo, il quale subordina ogni eventuale riapertura del prelievo non a valutazioni generiche o a limiti nominali di carniere, ma alla previa dimostrazione di una effettiva ripresa demografica, di dati demografici specifici di flyway e di sistemi di controllo idonei a garantire il rispetto delle quote.

La scelta regionale risulta ancor più irragionevole ove si consideri che la letteratura scientifica richiamata nei documenti europei individua nella sopravvivenza degli adulti e dei giovani uno dei parametri demografici maggiormente sensibili ai fini della dinamica di popolazione della specie.

Il Technical update 2024 richiama, in particolare, gli studi di Bacon et al., “Predominant role of survival on the population dynamics of a threatened species: evidence from prospective analyses and implication for hunting regulation”, Journal of Ornithology, 2023, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10336-022-02038-4>, e di de Vries et al., “Searching for the causes of decline in the Dutch population of European Turtle Doves (*Streptopelia turtur*)”, Ibis, 2022, DOI: <https://doi.org/10.1111/ibi.13031>, dai quali emerge la particolare incidenza della sopravvivenza sulla dinamica demografica della specie. Ne discende che, in una popolazione in declino e priva di adeguati dati demografici specifici, l’autorizzazione del prelievo venatorio non può essere considerata misura neutra, ma costituisce un fattore di pressione ulteriore, incompatibile con il principio di precauzione.

III.4. Alla luce di tali elementi, la mancata previsione della moratoria per la Tortora selvatica dà luogo non a una mera divergenza tecnico-amministrativa rispetto al parere ISPRA, bensì un vizio sostanziale dell’istruttoria e della motivazione.

Relativamente al caso in esame il parere ISPRA (**doc. 11**) rileva «da tempo le popolazioni di tortora selvatica versano in uno stato di conservazione sfavorevole; per questo motivo la specie è stata oggetto di un piano di gestione europeo e di un piano nazionale. Sulla base dei parametri demografici registrati negli scorsi anni, a livello comunitario nel 2021 si è deciso di introdurre un divieto di caccia temporaneo. [...] La Task Force on the Recovery of Birds (TFRB) ha ritenuto che la crescita della popolazione sia stata indotta da una diminuzione della mortalità di giovani e adulti a seguito della moratoria della caccia».

Il parere ha, inoltre, evidenziato che l'Italia non si sia attivata in modo adeguato al fine di garantire un prelievo controllato della specie.

La Regione avrebbe dovuto confrontarsi puntualmente con i dati europei sopra richiamati, dimostrando, con elementi scientifici di pari attendibilità, che la popolazione afferente alla flyway centro-orientale e interessata dal territorio siciliano presentasse condizioni di recupero tali da rendere sostenibile il prelievo.

La Regione neppure è riuscita a dimostrare di poter (semmai) esercitare un corretto controllo sui prelievi nelle giornate di apertura alla caccia stabilite. Infatti, sebbene la caccia sia autorizzata solamente in due giornate, non sono previste forme di controllo sui prelievi che, tenuto conto dell'elevato numero di cacciatori sul territorio (stimati in 28.000 unità - cfr. parere ISPRA, p. 1), facilmente rischiano di eccedere il numero di esemplari che potrebbero essere abbattuti (3.300 unità). Tale evidenza si pone, a maggior ragione, per la specie del moriglione per cui è previsto un numero di 157 esemplari abbattibili in 24 ore.

Tale dimostrazione manca del tutto. In assenza di dati regionali specifici, di un sistema effettivo di monitoraggio dei prelievi, di un carniere digitale idoneo a consentire controlli in tempo reale e di un apparato di vigilanza sufficiente a garantire il rispetto dei limiti, l'inclusione della Tortora selvatica tra le specie cacciabili si traduce in una violazione del principio di precauzione e dell'obbligo di assicurare un livello elevato di protezione della biodiversità.

* * *

IV. Violazione della Direttiva 2009/147/ce (Direttiva "Uccelli") e carenza di motivazione con riferimento ai criteri delineati nella Guida interpretativa alla Direttiva uccelli elaborata dalla Commissione europea.

IV. 1. Per quanto concerne la tortora, la Regione Siciliana sostiene che la popolazione sia stabile e che anzi abbia avuto un moderato aumento in Sicilia dal 2020 al 2025. Con queste considerazioni ritiene di aver provato che i prelievi controllati avvenuti nell'ultimo anno nella regione siano compatibili con la conservazione favorevole della specie.

In modo quasi analogo, con riferimento all'allodola, la Regione Siciliana sostiene che il trend relativo all'andamento demografico dell'allodola sia stabile in Italia e cita una serie di iniziative che avrebbero contribuito favorevolmente al mantenimento della specie in questione.

Per quanto concerne quaglia e moriglione la Regione siciliana sostiene l'assenza di qualsiasi rischio.

IV.2. Innanzitutto, occorre sottolineare che la tortora, l'allodola, la quaglia e il moriglione rientrano nelle specie protette dall'allegato II della Direttiva e la cui autorizzazione alla caccia è regolata dall'art. 7.

Tale ultimo articolo è stato recepito dall'art. 18 della legge 157/1992, il quale rimanda alla direttiva per quanto concerne tutti gli aspetti non espressamente richiamati al suo interno.

L'art. 7, par. 1, della Direttiva 2009/147/CE stabilisce che *«In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione».*

Il medesimo articolo, al par. 4, sancisce che *«Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria [...] rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2».*

Come evidenziato dal citato articolo, le specie dell'allegato II *possono* essere soggette ad una autorizzazione alla caccia purché, tuttavia, lo Stato membro si attenga a determinati limiti meglio chiariti dalla Guida all'interpretazione della direttiva uccelli redatta dalla Commissione europea.

IV.3. Innanzitutto, come risulta dalla Direttiva, l'autorizzazione alla caccia di tali specie deve tenere in considerazione di una serie di fattori, ovvero: livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione. L'obiettivo è, chiaramente, tutelare la biodiversità e la sopravvivenza delle specie di uccelli selvatici elencate nella Direttiva. È noto che le specie sopra elencate (tortora, allodola, quaglia e moriglione) siano in declino e che tale elemento debba formare oggetto della valutazione sull'autorizzazione all'attività venatoria. Si veda al riguardo la letteratura scientifica citata nel secondo motivo di ricorso.

In aggiunta, è necessario che tale autorizzazione non pregiudichi le azioni di conservazione relative all'area di distribuzione.

La Regione Siciliana, nell'atto impugnato, cita alcuni di questi piani e rende conto della loro applicazione al territorio regionale, sottolineando come le menzionate iniziative abbiano avuto ricadute positive sulla conservazione della biodiversità e, nello specifico, della tortora selvatica, dell'allodola.

Tale assunto, tuttavia, tenta di superare erroneamente il requisito previsto dall'art. 7, par. 1, della Direttiva 2009/147/CE. Esso, infatti, presuppone erroneamente che il concetto di "area di distribuzione" sia confinato alla sola regione Sicilia.

IV.4. La Guida interpretativa alla Direttiva uccelli (**doc. 11**) precisa, a riguardo, che *«l'ambito geografico delle "azioni di conservazione" [...] possono variare dalla scala locale alla scala internazionale» e che «per la maggior parte delle specie l'area di distribuzione non si limita al territorio dello Stato membro in cui viene praticata la caccia, ma si estende all'intero areale della specie in questione. Questo aspetto è particolarmente importante per le specie migratorie».*

La tortora, così come l'allodola, è una nota specie migratoria che si sposta in numerosi Stati europei.

Ne consegue che la Regione Siciliana, nell'autorizzare la caccia di queste due specie è tenuta a dimostrare che la caccia non pregiudichi le iniziative di conservazione intraprese anche in altri Stati membri e non solo nel proprio territorio regionale.

Tra l'altro, come espressamente previsto nel medesimo paragrafo, il *livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione* vanno considerati **in tutta la Comunità** e non solo al territorio in cui l'attività venatoria è autorizzata. D'altra parte, è noto che sono varie le iniziative di conservazione di tali specie intraprese a livello europeo ma anche su base nazionale da parte di alcuni Stati membri (si menzionano, a titolo esemplificativo la *Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Die Feldlerche*, la *RL AUK/2015*, la *Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche*).

IV.5. Ne consegue che le valutazioni della Regione Siciliana sulle popolazioni delle specie della tortora e dell'allodola al territorio siciliano o a quello nazionale non siano sufficienti a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 7, par. 1, della Direttiva. Essa, al contrario, avrebbe dovuto dimostrare che l'autorizzazione alla caccia di tali specie fosse in grado di non compromettere le azioni di conservazione intraprese nell'area di distribuzione che, trattandosi di specie migratorie, si estende all'intero territorio europeo.

In secondo luogo, si osserva che, in ogni caso che l'articolo 7, par. IV, della Direttiva uccelli stabilisce ulteriori requisiti che lo Stato membro deve soddisfare per rendere cacciabili tale specie. Si richiede, in particolare, che l'attività venatoria rispetti i principi di una «saggia utilizzazione».

Nella Guida interpretativa della Commissione si spiega che la definizione di tale principio sia connessa all'«impatto potenziale della caccia sulle specie». Pertanto, *«Poiché l'obiettivo generale della direttiva è il mantenimento delle popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente, tale obiettivo deve riflettersi nel principio della saggia utilizzazione. [...] Nel quadro della caccia "saggia utilizzazione" implica chiaramente uno sfruttamento sostenibile, ponendo l'accento sul mantenimento delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente».*

Ne deriva che qualora da questi indicatori risulti che il livello della popolazione in questione sia «non soddisfacente» la caccia delle specie dell'allegato II non possa essere

autorizzata in quanto in violazione del principio di «saggia utilizzazione» previsto ex art. 7, par. IV.

La Regione Siciliana, nella parte del calendario venatorio che autorizza la caccia alla tortora sostiene che la popolazione nidificante in Italia sia rimasta stabile negli ultimi 5 anni e che in Sicilia si registri un aumento moderato. Sulla base di tale stabilità sostiene che l'apertura alla caccia della tortora sia ugualmente in grado di mantenere uno stato favorevole di conservazione della specie.

IV.6. Osservazioni analoghe vengono proposte con riferimento all'allodola la cui popolazione, sulla base di dati recenti, dimostrerebbero una stabilizzazione dal 2015 al 2024.

Tuttavia, la nozione di "stato di conservazione soddisfacente" non equivale, come interpretato dalla Regione Siciliana, ad una mera stabilità della specie.

La Direttiva 2009/147/CE non fornisce una definizione di tale nozione, nondimeno questa può essere ricavata con l'ausilio di altri strumenti.

Innanzitutto, la Guida interpretativa assimila la nozione di "stato di conservazione soddisfacente" a quella di "uso sostenibile" contenuta nella *Convenzione sulla diversità biologica* in cui essa è definita come «l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future». Come richiamato dalla Guida, inoltre, al punto 2.7 della relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva "Uccelli selvatici" presentata dalla Commissione nel 1991 si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile.

In secondo luogo, a tale definizione, contribuisce la Direttiva del Consiglio 92/43/CEE (anche nota come Direttiva Habitat), con successive integrazioni e modifiche, che rileva in quanto la Corte di giustizia dell'UE applica regolarmente una interpretazione sistematica e coordinata delle due direttive.

Sul punto la Corte di giustizia ha espressamente sancito che «tenuto conto delle esigenze di unità e di coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, le nozioni utilizzate dagli atti adottati nello stesso settore devono avere lo stesso significato» con la conseguenza di interpretare la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat in modo coordinato (Corte di giustizia dell'UE, *OÜ Voore Mets e AS Lemeks Põlva c. Keskkonnaamet*, sentenza dell'1 agosto 2025, causa C-784/23, par. 47)

Nello specifico, la Direttiva Habitat, all'art. 1, lett. e), sancisce che «Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando: i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine

ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

La mera circostanza che i prelievi degli ultimi anni non abbiano (secondo quanto sostenuto dalla Regione Siciliana) influito negativamente sul livello di popolazione della specie non implica, *ipso facto*, che l'autorizzazione alla caccia concessa dalla regione sia compatibile con il requisito della «saggia utilizzazione» sancito all'art. 7, par. 4, della Direttiva uccelli.

Infatti, la Direttiva 2009/147/CE andrebbe interpretata nel senso conforme allo scopo e in modo tale da non comprometterne la realizzazione degli obiettivi ivi sanciti, ovvero la tutela e la conservazione degli uccelli selvatici.

IV.7. Come è stato osservato dalla Corte di giustizia, in senso analogo, con riguardo alla direttiva Habitat *«la circostanza che una specie animale [...] sia inclusa nell'allegato V della direttiva habitat non implica che il suo stato di conservazione debba essere, in linea di principio, considerato soddisfacente [...]. Tale inclusione implica unicamente che, alla luce dell'obbligo di sorveglianza previsto all'articolo 11 di tale direttiva e al fine di garantire il suo obiettivo, tale specie "potrebbe" formare oggetto di misure di gestione, a differenza delle specie incluse nell'allegato IV, lettera a), di tale direttiva, che beneficiano in ogni caso del regime di rigorosa tutela [...]. Una tale inclusione non può, infatti, essere interpretata in senso contrario all'obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat il quale, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione [...] della fauna e [...] intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie» (Corte di giustizia dell'UE, Umweltverband WWF Österreich ed altri c. Tiroler Landesregierung, sentenza dell'11 luglio 2024, causa C – 601/22, § 50).*

Allo stesso modo, con riguardo alla Direttiva Uccelli, le specie dell'allegato II potrebbero essere soggette ad attività venatoria ma purché non vengano frustrati gli obiettivi della direttiva relativamente allo stato di conservazione favorevole della specie e nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 7 par. 1 e 4.

Lo Stato membro o l'autorità locale potrà autorizzare la caccia solo in funzione del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione delle specie interessate in tutta l'UE.

IV.8. Sulla necessità che la valutazione dello stato di conservazione di una specie non si limiti al territorio nazionale o regionale si è espressa la Corte di giustizia, sostenendo che sia fondamentale *«evitare che venga concessa una deroga, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, a favore di uno Stato membro nel cui territorio lo stato di conservazione di*

detta specie è soddisfacente, sebbene tale stato di conservazione non sia soddisfacente a livello transfrontaliero» (Corte di giustizia dell'UE, Umweltverband WWF Österreich ed altri c. Tiroler Landesregierung, sentenza dell'11 luglio 2024, causa C – 601/22, par. 58).

Successivamente, lo Stato dovrà accertarsi che tale autorizzazione non comprometta attività di conservazione e ripristino in un'area geografica che, soprattutto con riguardo alle specie migratorie, non potrà limitarsi al territorio regionale ma dovrà considerare l'intera Unione Europea.

Qualora anche questa seconda condizione venisse soddisfatta, lo Stato sarebbe gravato dall'ulteriore onere di dimostrare che l'autorizzazione all'attività venatoria sia conforme ad una «saggia utilizzazione» delle risorse, oltre che una «regolazione ecologicamente equilibrata».

Solo qualora lo Stato (o l'autorità locale competente) sia in grado di rispettare anche questo terzo criterio potrà autorizzare la caccia per una delle specie dell'allegato II.

Diversamente, nel caso in cui lo Stato non possa assicurare il rispetto di tutte o di una soltanto di tali condizioni, la caccia delle specie dell'allegato II potrà essere autorizzata unicamente in base alle deroghe previste dall'art. 9 della medesima Direttiva.

Si ritiene che il calendario venatorio sia affetto da un vizio di violazione di legge per errata interpretazione e applicazione della legge n.157/1992 letta in combinato disposto con la Direttiva 2009/147/CE, nella parte in cui autorizza l'apertura alla caccia dell'allodola, della tortora, della quaglia e del moriglione in assenza di una valutazione su scala europea dell'indice della popolazione, nonché della dimostrazione che l'autorizzazione alla caccia per tali specie non comprometta azioni di conservazioni intraprese anche in altri Stati membri a sostegno di tali specie e, infine, di una prova sulla saggia utilizzazione di tali risorse.

È opportuno, inoltre, richiamare quanto precisato dalla Corte di giustizia dell'UE con specifico riferimento alla caccia a unico **scopo amatoriale**. Secondo una giurisprudenza costante, da ultimo richiamata nel caso *Commissione c. Finlandia* (Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 23 aprile 2020, caso C-217/19, par. 65), qualora la caccia agli uccelli selvatici sia praticata unicamente a scopo amatoriale essa deve rispondere al criterio di un «impiego misurato» autorizzato dal regime derogatorio previsto ex art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva uccelli.

Le specie sopra menzionate (tortora, allodola, quaglia e moriglione) sono notoriamente cacciate unicamente a scopo ludico. Ne consegue che la Regione Siciliana avrebbe dovuto anche dimostrare la presenza dei requisiti necessari alla concessione di una deroga ai sensi dell'art. 9 della Direttiva in esame.

Tale ultimo profilo, non meno per importanza, evidenzia l'illegittimità del calendario venatorio con riguardo all'autorizzazione alla caccia per le già menzionate specie.

Circa le questioni prospettate nel presente motivo, laddove Codesto TAR dubitasse dell'interpretazione delle sopra menzionate disposizioni della Direttiva 2009/147/CE – intese come prescrittive di un divieto di caccia delle specie di uccelli che versino in uno stato di conservazione non favorevole – si richiede sin da ora che siano trasmessi gli atti alla Corte di Lussemburgo ex art. 267 TFUE affinché il giudice comunitario chiarisca l'effettiva portata e il significato dell'art. 7, par. 1 e 4, nonché delle deroghe previste dall'art. 9 della medesima Direttiva, per i motivi che saranno dettagliati nei successivi scritti difensivi.

* * *

ISTANZA CAUTELARE SOSPENSIVA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l'illegittimità dell'atto appare evidente alla luce della macroscopica violazione dei parametri scientifici nazionali ed europei posti a tutela dell'ambiente, nonché del difetto assoluto di motivazione in ordine al dissenso espresso nei confronti dei rilievi ISPRA.

Quanto al *periculum in mora*, l'esecuzione del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026 determina un pregiudizio grave e irreparabile per la fauna selvatica oggetto di prelievo, con effetti che si consumerebbero integralmente prima della definizione del giudizio di merito.

In primo luogo, il calendario venatorio impugnato consente:

- (a) la pre-apertura della caccia alla Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) già nel mese di settembre, in un territorio – quello siciliano – ricompreso nella flyway centro-orientale, che la documentazione scientifica europea individua come l'unità di gestione in condizioni più critiche, con un declino demografico di circa il 46% dal 2003 e il raggiungimento del minimo storico nel 2024;
- (b) l'ulteriore apertura generale della caccia alla Tortora dal 20 al 30 settembre 2026, subordinata al solo raggiungimento di un piano di prelievo teorico, la cui verifica è affidata, in concreto, a stime presuntive e alle dichiarazioni dei cacciatori, in assenza di un sistema di "carniere digitale" o di altri strumenti di monitoraggio in tempo reale dei prelievi;
- (c) la prosecuzione del prelievo anche su altre specie in stato di conservazione non favorevole o comunque critico (in particolare *Alauda arvensis* – allodola), per le

quali il calendario non prevede moratorie né misure effettive di riduzione del carico venatorio, nonostante i dati scientifici e le indicazioni ISPRA richiamati nei motivi di ricorso.

In tale contesto, il danno derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato è: **grave**, poiché incide su popolazioni già in declino documentato, aggravando una tendenza negativa che la stessa letteratura scientifica individua come incompatibile con qualsiasi ulteriore pressione venatoria; irreparabile e irreversibile, in quanto ogni capo abbattuto non è recuperabile né sostituibile nel breve periodo, incidendo direttamente sulla capacità riproduttiva delle popolazioni e sulla loro sopravvivenza a lungo termine; immediatamente **attuale**, giacché le date di pre-apertura e di apertura generale della caccia alla Tortora e alle altre specie interessate cadono nelle prime settimane di settembre e si collocano in un arco temporale certamente anteriore alla probabile definizione del giudizio di merito.

La stessa struttura del calendario venatorio conferma la natura imminente del pregiudizio: l'attività di caccia si concentra in un periodo limitato e coincide con fasi biologicamente sensibili (migrazione post-riproduttiva, presenza di giovani dell'anno ancora inesperti), sicché l'eventuale annullamento dell'atto in sede di merito non potrebbe in alcun modo rimediare agli abbattimenti già avvenuti.

Particolarmente allarmante, ai fini del *periculum*, è la disciplina della Tortora selvatica nell'Allegato 1 al calendario, che così prevede: «*b) da 20 settembre 2026 al 30 settembre 2026 incluso; uccelli: Tortora (Streptopelia turtur); l'apertura generale della caccia alla Tortora sarà possibile esclusivamente in subordine al raggiungimento del piano di prelievo nel periodo di preapertura; il prelievo venatorio, comunque, verrà immediatamente interrotto quando sarà raggiunto il limite di abbattimenti previsto*».

Tale meccanismo: non solo non garantisce in concreto alcuna soglia massima effettivamente controllabile, poiché manca un sistema di registrazione obbligatoria e immediata degli abbattimenti (c.d. carnieri digitale) e non è previsto un apparato di vigilanza in grado di monitorare in tempo reale il raggiungimento del limite ma si si affida, di fatto, a autodichiarazioni dei cacciatori e stime *ex post*, del tutto inidonee a prevenire il superamento del piano di prelievo e a garantire il rispetto delle raccomandazioni ISPRA e dei meccanismi europei di gestione adattativa (Adaptive Harvest Management) per la Tortora ed, infine, espone la specie, già in stato di conservazione gravemente compromesso nella flyway centro-orientale, a un rischio di prelievo eccessivo non più rimediabile una volta consumata la stagione venatoria.

In assenza di una misura cautelare sospensiva, l'effetto combinato della pre-apertura e apertura generale della caccia alla Tortora in un contesto di declino demografico documentato unitamente all'autorizzazione della caccia ad altre specie migratrici in stato di conservazione non favorevole con la mancanza di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dei prelievi, comporterà un ulteriore depauperamento del patrimonio faunistico dello Stato, bene costituzionalmente protetto dall'art. 9 Cost. e qualificato come patrimonio indisponibile dalla legge n. 157/1992, con un pregiudizio che, per sua natura, non potrà essere né integralmente quantificato né tantomeno riparato in forma specifica o per equivalente.

Ne consegue che, in presenza di un *fumus boni iuris* già illustrato nei motivi di ricorso e fondato sulla violazione della normativa nazionale ed eurounitaria, sul difetto di istruttoria e sullo scostamento immotivato dal parere ISPRA, sussiste un *periculum in mora* qualificato, tale da imporre l'adozione di una misura cautelare che sospenda l'efficacia del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026 e dei relativi allegati, almeno nella parte in cui consente la pre-apertura e l'apertura della caccia alla Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e all'Allodola (*Alauda arvensis*) e che disponga, sino alla decisione di merito, il divieto di caccia in pre-apertura per la Tortora e il divieto assoluto di caccia per Tortora e Allodola sull'intero territorio regionale, così da scongiurare un danno faunistico non più reversibile. Solo una misura cautelare di tale ampiezza è idonea a preservare l'utilità della futura decisione di merito e a impedire che il giudizio si risolva in una pronuncia meramente dichiarativa su una situazione di fatto ormai definitivamente compromessa.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. In via cautelare, sospendere l'efficacia del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana, e dei relativi allegati, limitatamente alle parti censurate, disponendo il divieto di caccia in pre-apertura (dal 2 settembre 2026) per la specie *Streptopelia Turtur*, e anche successivamente a tale data, il divieto assoluto di caccia per le specie *Streptopelia Turtur*, e *Alauda arvensis*;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato nei termini di cui ai sovraestesi motivi di ricorso.

STUDIO LEGALE AVV. AURORA ROSARIA LOPRETE

VIA CONTI DI LORITELLO N. 7/C - 88100 CATANZARO

rosaria.loprete@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si allega documentazione come da separato indice

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la somma da versare a tale titolo è pari ad € 650.

Catanzaro, lì 16 giugno 2026

Avv. Aurora Rosaria Loprete

Avv. Mariachiara Giovinazzo